

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 221

22 marzo 2018

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE AIMI

TUTELA DELLA PRIVACY E DIGNITÀ SUL LUOGO DI LAVORO. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2005, N. 17 (NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO)

Oggetto assembleare n. 6275

Relazione

Ha suscitato grandi polemiche la notizia relativa al "bracciale" wireless, ideato da Amazon, in grado di monitorare con precisione i movimenti dei dipendenti.

Il brevetto, depositato nel 2016 e riconosciuto ufficialmente il 30 gennaio 2018, ha riaperto, nel nostro Paese, il dibattito sui diritti dei lavoratori, diritti che non possono e non devono passare in secondo piano rispetto alle esigenze di una globalizzazione spesso incontrollata.

Pur trattandosi di un semplice brevetto – non vi è quindi nessuna certezza della sua concreta applicazione – la notizia ha immediatamente destato perplessità, indignazione e grande preoccupazione a qualunque livello soprattutto perché simili meccanismi di controllo, oltre a non apparire conformi all'attuale normativa sul lavoro, mettono a rischio il concetto stesso di dignità sul luogo di lavoro, quella dignità che deve essere sempre e comunque garantita.

In tale contesto si colloca il presente progetto di legge. Un unico articolo all'interno della legge regionale 17 dell'1 agosto 2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" e che prevede, espressamente, la promozione di accordi, tra datori di lavoro e parti sociali volti a tutelare, sostenere e ampliare i diritti dei lavoratori con particolare riferimento alla loro privacy, al rispetto della loro dignità sul luogo di lavoro in relazione all'utilizzo di dispositivi elettronici di geolocalizzazione.

Un articolo chiaro che stabilisce il principio che nessun datore di lavoro può operare simili scelte senza tenere conto di quanto stabilito dalla normativa vigente e di quanto disposto in materia dal Garante della Privacy le cui pronunce sono state molto chiare in merito.

Già nel 2010, infatti, l'Autorità Garante della Privacy ribadiva il divieto di utilizzo di sistemi di geolocalizzazione dei dipendenti senza previo accordo con le organizzazioni sindacali. Nel 2011 ancora il Garante consentiva, ad esempio, la localizzazione satellitare di alcuni veicoli aziendali ma solo con finalità di miglioramento del servizio di trasporto e per quantificare correttamente i costi a carico del cliente.

La tutela della privacy e della dignità sul lavoro del dipendente devono restare a fondamento della normativa italiana

in fatto di lavoro e ciò va indubbiamente ribadito anche all'interno della normativa di carattere regionale.

L'articolo 1 del presente progetto di legge mira a introdurre all'interno della Legge regionale 17/2005 l'articolo 13.bis denominato proprio "Tutela della privacy e dignità sul luogo di lavoro".

Alla Regione Emilia-Romagna, così come alla Città metropolitana, alle Province, in collaborazione con gli enti locali, viene affidato un ruolo di promozione degli accordi tra datori di lavoro

e parti sociali volti a sostenere, tutelare e ampliare i diritti dei lavoratori con particolare riguardo alla tutela della loro privacy e della loro dignità sul luogo di lavoro, prendendo espressamente in considerazione la casistica relativa all'utilizzo di apparecchi e dispositivi elettronici per il controllo del lavoratore. Alla Regione Emilia-Romagna viene affidato, in tale ambito, anche un ruolo di controllo e monitoraggio del rispetto di tali accordi sulla base di quanto già previsto dall'articolo 4 della Legge Regionale n.17 dell'1 agosto 2005.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

*Introduzione dell'art. 13.bis
nella Legge regionale n. 17 dell'1 agosto 2005*

“Art. 13.bis

Tutela della privacy e dignità sul luogo di lavoro

1. La Regione Emilia-Romagna, la Città Metropolitana e le Province, in collaborazione con gli Enti Locali, promuovono accordi tra datori di lavoro e parti sociali diretti a sostenere e ampliare i diritti dei lavoratori con particolare riferimento:

- a) al rispetto e alla tutela della loro privacy e della loro dignità sul luogo di lavoro;
 - b) al rispetto della normativa vigente e di quanto disposto dal Garante della Privacy in tema di applicazione di dispositivi elettronici ai dipendenti volti a verificare la produttività del lavoratore;
 - c) al rispetto della normativa vigente e di quanto disposto dal Garante della Privacy in tema di utilizzo di dispositivi di geolocalizzazione a distanza per rilevare la posizione e gli spostamenti dei dipendenti.
2. Il rispetto degli accordi di cui ai commi 1 e 2 è oggetto di monitoraggio nell'ambito della funzione di osservatorio di cui all'art. 4 della presente legge.